

Il servizio di prevenzione e protezione nelle case di riposo.

In caso di appalto di servizi, il conteggio del numero dei dipendenti per l'applicazione del TU 81/08 in materia di SPP nelle case di riposo, non deve tener conto dei dipendenti della ditta appaltatrice ma solo di quelli della ditta appaltante.

Esiste l'obbligo, da parte del datore di lavoro di "strutture di ricovero, cure pubbliche e private" (**art. 31, c. 6 del TU 81/08**)

) di istituire il

servizio di prevenzione e protezione

purché vi operi oltre

50 lavoratori

. Poiché è molto diffusa fra questi soggetti la pratica, per motivi organizzativi e di spesa, di affidare in

appalto a terzi

alcuni lavori (es. le pulizie dei locali), ci si domanda se il limite di 50 lavoratori imposto come condizione per l'obbligatorietà dell'istituzione del SPP, sia raggiunto con la somma del numero dei lavoratori dipendenti più quello degli operatori della ditta appaltatrice.

È opinione largamente diffusa che detto limite è rappresentato dal solo numero dei dipendenti della ditta appaltante ed è in relazione a questa situazione che corre l'**obbligo del datore di lavoro della struttura di istituire il SPP interno**

, con tutti i diritti e doveri previsti dall'art. 33 del TU citato.

Da parte sua, la **ditta appaltatrice deve autonomamente provvedere all'istituzione di un proprio SPP** ai cui addetti deve fornire, oltretutto, la necessaria informazione e formazione sui **rischi specifici per la salute e la sicurezza** connesse all'attività svolta nell'ambiente di lavoro della ditta appaltante e ciò per effetto di quanto prescritto dall'

art. 26 del TU

(obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione).

Il comma 8 del successivo art. 31 considera l'ipotesi di strutture di ricovero e cura composte da più unità produttive e in questo caso prevede la possibilità che venga istituito **un unico servizio di prevenzione e protezione**